

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 1949

(33^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani » (N. 556) . . . Pag. 206

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1948-49 » (N. 611) 208

(Discussione e approvazione)

« Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (N. 583) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 208
VALMARANA 208
FORTUNATI 208
MORANDI 208

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20 milioni dal

fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1947-48 » (N. 593):

PRESIDENTE Pag. 210
RUGGERI 210

« Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio o in quiescenza » (N. 604):

PRESIDENTE 210

(Discussione e rinvio)

« Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato » (N. 517):

BRACCESI, *relatore* 204, 205
FORTUNATI 204
PRESIDENTE 205
RUGGERI 205
MORANDI 205

« Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 » (N. 570):

PRESIDENTE 206, 207
RUGGERI 206
VALMARANA 207
MORANDI 207
FORTUNATI 207

« Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla R.F.P.J., ai termini del Trattato di pace e nel restante territorio jugoslavo » (N. 612):

VALMARANA, *relatore* 211
PRESIDENTE 211

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperi, Fortunati, Marconcini, Morandi, Ottani, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Salvi, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª RIUNIONE (5 ottobre 1949)

VALMARANA, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato » (N. 517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato ».

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge in esame prevede una proroga del termine già stabilito per la presentazione alle amministrazioni competenti, da parte dei creditori dello Stato, delle istanze per il pagamento dei debiti scaduti. Tale termine era stato fissato all'11 dicembre 1948 dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656.

In effetti è avvenuto che, anche dopo la scadenza del suddetto termine, non solo non si è fatto nulla per i debiti tempestivamente denunciati, ma numerose istanze sono continuate ad affluire, talchè il Commissariato per la sistemazione e liquidazione contratti di guerra si è trovato nella necessità di proporre la proroga al 31 dicembre 1949 anche in relazione al fatto che, col disegno di legge n. 516, approvato da questa Commissione nella riunione del 19 luglio u. s., si è prorogato alla stessa data quello stabilito per la denuncia al Commissariato di cui sopra dei contratti di guerra non ancora definiti.

La proroga richiesta, sembrerebbe ancora insufficiente, dato il tempo che deve trascorrere prima che il disegno di legge, dopo l'approvazione del Senato e quella della Camera dei deputati, venga pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale ». Comunque, poichè di fatto le norme in esso contemplate serviranno, come mi è stato detto, di semplice sanatoria per le documentazioni eventualmente presentate dopo la scadenza del termine precedentemente stabilito, cioè dopo l'11 dicembre 1948, mi sembra che noi possiamo senz'altro approvare il disegno di legge.

FORTUNATI. A me pare che nel secondo comma della breve relazione ministeriale si dia una interpretazione di carattere analogico

non del tutto pertinente, perchè altra cosa è la proroga per la denuncia di un contratto non definito e altra cosa è la richiesta di pagamento di un credito già definito, tanto è vero che all'articolo 1, secondo comma, si dice: « Non sono tenuti a presentare le istanze coloro che abbiano già chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro crediti ». Se vi è un creditore che ancora non ha nemmeno presentato la domanda e la relativa documentazione per essere liquidato, non si può, a mio avviso, equipararlo logicamente a colui che ancora ha in pendenza un esame per definire un contratto. A mio parere, si tratta di due cose completamente diverse. Se il contratto non è definito vi può essere una responsabilità di carattere bilaterale, e da parte dell'Amministrazione dello Stato e da parte del creditore, vale a dire, ambedue possono essere in mora, ma in questo caso, evidentemente in mora è uno solo, cioè il creditore.

Inoltre mi sembra anche che noi dovremmo cominciare a stabilire un criterio generale in materia di proroghe, poichè non è ammissibile che nell'ottobre del 1949 ci venga presentato un progetto di proroga di un termine che è scaduto l'11 dicembre 1948. Poichè gli interessati avendo la possibilità di presentare le loro istanze in tempo utile, noi rischiamo, piuttosto che agevolare i creditori esistenti, di far diventare creditori anche coloro che, pur non avendone l'intenzione, possono sentirsi attratti dalla possibilità di diventarlo.

Se all'11 dicembre 1948 molti dei creditori non hanno presentato le istanze relative ai loro crediti ciò sarà pur dovuto a qualche specifica ragione. Coloro che non disponevano dei documenti necessari, per lo meno avranno avanzato le loro istanze in tempo utile facendo presente i loro diritti alla riscossione di un determinato credito e, sia pure, giustificando la mancanza della necessaria documentazione. Pertanto, l'Amministrazione dello Stato dovrebbe già conoscere l'ammontare e la qualità dei crediti. Sembra, viceversa, che si tratti di creditori di cui l'Amministrazione non sa nulla.

BRACCESI, *relatore*. Debbo far presente che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, prevedeva semplicemente un'altra proroga. Il decreto base è il decreto legislativo luogote-

nenziale 8 maggio 1946, n. 428. In tale provvedimento, considerata la necessità di addivenire alla sistemazione dei pagamenti dei debiti scaduti dell'Amministrazione dello Stato, ivi comprese le Amministrazioni accessorie — debiti per forniture, prestazioni servizi, ecc. effettuati prima della data di liberazione di ciascuna zona — si stabilivano certe determinate norme per il pagamento, che doveva essere effettuato in parte in contanti e in parte, secondo l'ammontare, in titoli fruttanti il 3 per cento. Nel suddetto decreto veniva considerata anche la possibilità che da parte degli interessati fosse stata smarrita la documentazione comprovante le loro prestazioni in forniture, servizi ecc. In tal caso si consentiva la presentazione di una serie di documenti atti a provare egualmente il loro diritto. Poichè la presentazione di questi documenti è stata causa di ritardi, venne concessa, come ho detto, una prima proroga fino all'11 dicembre 1948, e poichè successivamente altri documenti sono stati presentati dopo tale scadenza fino a raggiungere un ammontare complessivo, secondo notizie fornitemi dal Commissariato, di 10 miliardi è stata proposta la proroga attuale.

PRESIDENTE. In tale cifra sono comprese le istanze già documentate?

BRACCESI, *relatore*. Sì, ma qualora la Commissione non concedesse questa nuova proroga, il Commissariato dovrebbe scartare tutti i crediti la cui documentazione è stata presentata dopo l'11 dicembre 1948. Debbo osservare che, qualora la proroga venisse concessa, non è a dire che essa determinerà un ulteriore afflusso di domande: in effetti, si limiterebbe a sanare le presentazioni avvenute fino a due o tre mesi fa, poichè, di fatto, da qualche mese non ne avvengono più. D'altronde, da parte dell'Amministrazione si osserva che il disegno di legge è stato presentato tempestivamente, ma esso è stato ritardato dalla procedura d'esame necessariamente lenta da parte dei singoli Ministeri, tanto che esso è arrivato al Senato soltanto il 9 luglio.

Quanto ho detto, mi sembra sufficiente a giustificare i motivi che hanno indotto l'Amministrazione del tesoro a presentare il disegno di legge in esame.

RUGGERI. Da quanto ha detto il relatore mi sembra si possa logicamente arguire che la

difficoltà di presentare i documenti da parte dei creditori derivi da una situazione politica. Poichè ho l'impressione che si tratti di rifornimenti fatti alla Repubblica di Salò, desidererei che il relatore assumesse informazioni a questo proposito. Bisogna infatti tener presente che le difficoltà di reperire tutta la documentazione prevista dalla legge deriva proprio dallo stato di disordine verificatosi durante la divisione del territorio nazionale.

Vorrei quindi che mi si precisasse se anche coloro che hanno effettuato rifornimenti alla Repubblica di Salò rientrano fra gli ammessi a beneficiare del presente provvedimento.

Vorrei infine osservare che il disegno di legge non prevede la copertura della spesa necessaria per il rimborso dei crediti.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Ruggeri che qui si tratta solo della proroga di un termine per la presentazione di determinati documenti. In altre parole, non è previsto nessun pagamento, e quindi non vi è necessità, ovviamente, di prevedere i mezzi per la copertura.

MORANDI. Onorevoli colleghi vorrei chiedervi qualche cosa circa la regolarità di questo provvedimento. Noi siamo in presenza infatti non di una richiesta di proroga, ma di una riapertura di termini; non mi sembra poi plausibile la ragione del ritardo che è stata adottata perchè per quanto la nostra macchina burocratica vada a rilento, non è concepibile un ritardo di quasi un anno. D'altronde faccio presente che per giudicare si dovrebbe avere un'idea, anche approssimativa, di quali interessi siano in gioco, vale a dire la quantità e l'entità e il genere di crediti che si vantano verso lo Stato. Inoltre non si ha nemmeno la sicurezza che questa sia l'ultima proroga e che successivamente non vengano di nuovo riaperti i termini.

PRESIDENTE. Secondo la proposta fatta dal senatore Ruggeri e riaffermata dal senatore Morandi, bisognerà chiedere al Ministero del tesoro maggiori informazioni circa la qualità e l'entità di questi crediti. Da un punto di vista morale però sarebbe strano che lo Stato ritenesse validi i crediti documentati entro un determinato giorno e non riconoscesse quelli presentati posteriormente.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª RIUNIONE (5 ottobre 1949)

Ad ogni modo essendo importante sapere la natura e l'origine di questi crediti, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta, dando incarico al relatore di informarsi presso il Ministero competente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani » (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani ».

Bisogna aggiungere che oltre la morte del marito, fucilato, questa signora ebbe la casa svaligiata dai ladri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, metto in votazione gli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Alla signora Castellina Castellani, vedova del tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani, è concessa, a partire dal 1° giugno 1947 e per tutta la durata dello stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad essa spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente si farà fronte con gli stanziamenti esistenti sul capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949 e su quelli corrispondenti degli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari concernenti pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza

nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 » (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Con questo disegno di legge si mira ad estendere ai salariati pensionati, riassunti in servizio quali operai non di ruolo, lo stesso trattamento che viene fatto ai pensionati assunti in un impiego non di ruolo in una Amministrazione statale.

La retribuzione di questi ultimi non può essere superiore a quella che percepirebbero se non fossero in stato di quiescenza. Dice infatti l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto 21 novembre 1945, n. 722, che la retribuzione da corrispondere, in aggiunta alla pensione, ai pensionati che assumano un impiego non di ruolo presso una amministrazione statale, non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità del grado medesimo rispetto alla pensione spettante. Questa limitazione trae origine dalla necessità di evitare il cumulo dei due trattamenti, di quiescenza e di attività. Ora poichè la suddetta legge non fa alcun riferimento ai salariati di ruolo posti in quiescenza, per evitare che si verifichino sperequazioni di trattamento, ritengo che sia necessario approvare il disegno di legge in esame.

RUGGERI. Qui si tratta di lavoratori che hanno a lungo lavorato, hanno la loro pensione e continuano a lavorare. Sarebbe giu-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª RIUNIONE (5 ottobre 1949)

sto pertanto dare loro quel che gli spetta in via di principio, ma in questo modo non si dà luogo ad una politica di massima occupazione. Vero è che si dice: i pensionati stanno male, cerchiamo di aiutarli, ma non è questa la strada; si provveda a tutelarli diversamente, con pensioni umane, perchè in questa maniera si crea da un lato un danno ai disoccupati e dall'altro un'ingiustizia nei riguardi di questi impiegati pensionati, in quanto lo Stato li paga un quinto, un quarto, un terzo di quello che li dovrebbe pagare se si servisse di impiegati normali. È questo un concetto ingiusto, che costituisce una irregolare forma paternalistica per aiutare la povera gente.

VALMARANA. Io, in complesso, per gli stessi argomenti del senatore Ruggeri, sono favorevole all'approvazione. Sono perfettamente d'accordo che, con lo stato attuale di disoccupazione, bisogna cercare di evitare che della gente che ha finito, in un certo senso, il proprio turno di lavoro, resti portando via i posti agli altri. Proprio per questa ragione però non bisogna fare loro delle condizioni di favore, ma tali per cui non gli convenga restare. Se si accedesse all'idea del senatore Ruggeri, questa gente dovrebbe avere la retribuzione normale e la pensione intera. Pertanto potreste immaginare chi non resterebbe a quel posto.

MORANDI. Vorrei dire qualcosa e non per polemica. Non è che questa gente abbia una grande facoltà di scelta per cui vedendosi fatte delle condizioni sfavorevoli lasci ad altri il posto. Ora, quando nel 1945 si è preso questo provvedimento per gli impiegati, vi doveva essere dubbio una ragione per cui non si è fatto cenno ai salariati. Gli impiegati dello Stato infatti hanno una posizione del tutto distinta da quella dei salariati e non si vede perchè ora si voglia limitare i salari di questi pensionati togliendo loro ciò che fino ad oggi era riconosciuto come un diritto. Non trovo la spiegazione del perchè oggi, con una motivazione puramente formale, si voglia estendere ai salariati una norma presa per gli impiegati. Ritengo pertanto che debba trattarsi di una svista.

RUGGERI. Poichè i pensionati si sono guadagnata la pensione, in definitiva si andrebbe a diminuire la retribuzione a coloro che ancora lavorano e si consumano a favore dello Stato.

FORTUNATI. Se l'Amministrazione statale entra nell'ordine di idee di non volere che i pensionati lavorino emani una norma che vieti in modo categorico la loro riassunzione, ma non è giusto seguire strade traverse. Infatti se un individuo presta la sua attività, deve essere retribuito in relazione al servizio che presta senza vedere cosa ha egli, per così dire, dietro le spalle. In questo modo dovremmo entrare nell'ordine idee di conoscere la posizione economica di ognuno ed in funzione di essa stabilire le retribuzioni, il che mi pare che nessuno di noi possa sostenere. Allo stato attuale della legislazione, ognuno deve essere retribuito in funzione dell'attività che svolge, prescindendo dalle sue condizioni economiche. Ora che un individuo abbia case o non ne abbia, che abbia altri proventi o non ne abbia, da qualsiasi fonte essi provengano, quando entra nell'Amministrazione, non se ne tiene conto. Parimenti dovrebbe essere per il pensionato.

Si dice: « Ma non abbiamo la forza di mandarli via ». Questo è un'altro problema, che, secondo me, potrebbe costituire uno stimolo per aggiornare e perfezionare la legislazione sulle pensioni. Fino a quando, però, non si giungerà a questa riforma della legislazione, non dovrebbe essere fatto ai pensionati, sia impiegati che salariati, un trattamento più sfavorevole.

PRESIDENTE. Poichè ho il dubbio che la legge sulle pensioni non sia stata tenuta presente quando fu emanato il decreto del 1945, proporrei di rinviare la discussione per poter esaminare la questione anche sotto questo profilo.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (N. 583) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) ».

Si tratta di un disegno di legge per provvedere all'importazione, entro l'anno 1949, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di carta da giornale e di fiocco. Essa ha il vantaggio di agevolare le industrie e di risparmiare una ulteriore incisione del patrimonio forestale italiano.

VALMARANA. Faccio presente la questione del termine. Si tratta di uno di quei provvedimenti che il Governo fa in principio d'anno e poi, prima anche arrivi a diventare legge, passa buona parte del periodo per cui dovrebbe essere valido. Io quindi proporrei di prorogare il termine a sei mesi dall'entrata in vigore della legge, poichè si tratta di 1 milione e 200 mila quintali di legno che non si possono far entrare in soli due mesi.

FORTUNATI. Ma se è stabilita una cifra precisa di 1 milione e 200 mila, è evidente che già si sa donde il legno dovrà venire.

MORANDI. Se, come il Presidente ha accennato, si tratta di proteggere la nostra industria e di evitare dei danni al nostro patrimonio forestale, lo Stato ha interesse che questo legno sia effettivamente importato al più presto e quindi credo sia opportuno mantenere il termine fissato nella legge.

FORTUNATI. A me sembra che abbia ragione il collega Morandi poichè se desideriamo che non sia intaccato il patrimonio forestale, bisogna che queste importazioni avvengano quanto prima ed il termine breve servirà a stimolare ancor più queste importazioni.

VALMARANA. Io insisto sulla mia proposta di dare un tempo ragionevole di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che in questo modo bisognerà rimandare alla Camera questo disegno di legge.

VALMARANA. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Valmarana.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'anno 1949 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno

comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1948-49 » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti al fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1948-1949 ».

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo unico e l'allegato, dei quali do lettura:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

ALLEGATO.

I. — *Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 413, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1949, n. 164.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 30 ottobre 1948, numeri 1260, 1261 e 1271;

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª RIUNIONE (5 ottobre 1949)

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la prelevazione di lire 11.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 315. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero	L. 8.200.000
---	--------------

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:

Capitolo n. 76-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somma dovuta alla Cassa delle ammende per il pagamento a privati di indennità per riparazioni pecuniarie	L. 100.000
--	------------

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:

Capitolo n. 11. — Indennità per missioni, congressi, ecc.	L. 3.000.000
	<hr/>
	L. 11.300.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.

II. — Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1949, n. 166.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, numeri 1259 e 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la prelevazione di lire 11.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Capitolo n. 7. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale del Mini-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª RIUNIONE (5 ottobre 1949)

stero e delle Intendenze di finanza L. 8.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI:

Capitolo n. 40. — Congressi, conferenze, ecc. L. 3.000.000

L. 11.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

•Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI.

(Sono approvati).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48** » (N. 593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, n. 1901, relativo alla prelevazione di lire 20 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48 ».

RUGGERI. Si tratta di un contributo ad un Ente privato, che chiede allo Stato del denaro senza alcun controllo.

PRESIDENTE. La richiesta può essere giustificata anche dal fatto della notorietà della funzione che svolge un Istituto quale il

Sovrano Militare Ordine di Malta, di cui si conoscono le attività assistenziali.

Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza** » (N. 604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Si tratta semplicemente del modo con cui conteggiare l'arrotondamento dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di quelli ad essa dovuti. In sostanza con questo disegno di legge si adotta semplicemente un criterio contabile diverso dal precedente.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti gli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

In deroga all'articolo 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'articolo 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª RIUNIONE (5 ottobre 1949)

in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

Per gli stipendi ed assegni la cui misura è stabilita ad anno, l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonchè le ritenute gravanti le competenze medesime.

(È approvato).

Art. 2.

È riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'articolo 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla R.F.P.J., ai termini del Trattato di pace e nel restante territorio jugoslavo » (N. 612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge. « Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla R.F.P.J.

ai termini del Trattato di pace e nel restante territorio Jugoslavo ».

VALMARANA, *relatore*. L'accordo italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 sancisce l'impegno da parte del Governo jugoslavo di versare al Governo italiano un indennizzo per i beni, i diritti e gli interessi italiani sottratti alla disponibilità dei titolari per provvedimenti di quelle Autorità e che si trovino nel territorio ceduto dall'Italia alla R.F.P.J. od anche nel restante territorio jugoslavo ma che non siano stati liquidati ai sensi dell'articolo 79 del Trattato di pace.

Per rendere operante tale accordo occorre avere dai rispettivi titolari la denuncia dei beni indennizzabili ed ogni documento utile per procedere alla valutazione dei beni stessi, affidata, in base all'accordo stesso, ad una commissione mista italo-jugoslava.

Praticamente il valore di questi beni che restano alla Repubblica popolare jugoslava vengono valutati; lo Stato italiano li paga, e detrae poi gli importi relativi dalla indennità di guerra che deve pagare allo Stato jugoslavo. Quindi il governo jugoslavo è interessato alla valutazione di questi beni perchè più essa è bassa e minore sarà la detrazione dalle indennità spettantegli.

Questo provvedimento si basa principalmente sull'articolo 79 del Trattato di pace con la Jugoslavia che sostanzialmente dice che il Governo italiano si impegna di indennizzare i cittadini italiani i cui beni verranno confiscati.

Si tratta ora di stabilire le modalità delle denunce.

Faccio presente che il testo del disegno di legge che è stato stampato e distribuito ai membri della Commissione è stato modificato in alcuni punti.

PRESIDENTE. Poichè i membri della Commissione non sono in possesso del nuovo testo del disegno di legge, io riterrei opportuno rinviare la discussione di questo provvedimento alla prossima seduta. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

La riunione termina alle ore 12,30.